DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1986

recante quinta modifica della decisione 85/632/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(86/145/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suina (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia ; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni ;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/632/CEE del 18 dicembre 1985 (5), relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia, modificata da ultimo dalla decisione 86/115/CEE (6) ;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano ;

considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale ;

considerando che è necessario chiarire la portata delle restrizioni relative alle carni e ai prodotti a base di carne, a cui sono state applicate in precedenza misure restrittive ; che tali restrizioni restano applicabili salvo che l'evoluzione della situazione zoosanitaria ne abbia permesso la loro modifica ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 85/632/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data « 6 marzo 1986 » è sostituita dalla data « 21 marzo 1986 ».

2) Nell'articolo 2, all'inizio del paragrafo 1, viene inserito il testo seguente :

« 1. Senza pregiudizio della validità del divieto di introduzione sul loro territorio di carni fresche bovine, porcine, ovine e caprine, derivante dalle varie decisioni precedenti e dalle modifiche della presente decisione in special modo quelle risultanti dal punto 2 b) dell'allegato ».

3) Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data « 6 marzo 1986 » è sostituita dalla data « 21 marzo 1986 ».

4) Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data « 6 marzo 1986 » è sostituita dalla data « 21 marzo 1986 ».

5) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(5) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 38.
(6) GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 23.

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :

   — per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 ;

   — per la regione Emilia-Romagna, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 ;

   — la regione Campania ;

   — per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 47, 48 e 49 ;

   — per la regione Abruzzo, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 5, 8 e 14 ;

   — per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 22 e 24 ;

   — per la regione Puglia, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 31 e 33 ;

   — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatata dopo il 1° marzo 1986.

2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni :

   a) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° novembre 1985 e prima del 29 aprile 1986 e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni :

      — per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 28, 29, 30, 31 e 32 ;

      — per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 47, 48 e 49 ;

      — per la regione Emilia-Romagna, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39.

      La data del 29 aprile 1986 è valida solamente se non insorgono focolai nell'insieme delle parti del territorio sopra indicate ;

   b) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 28 febbraio 1986 e prima del 18 marzo 1986, e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni :

      — per la regione Emilia-Romagna, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 24, 40 e 41 ;

      — per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 45, 46 e 50 ;

      — per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 24, 25, 26, 27 e 33 ;

   c) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° gennaio 1986 e prima del 14 aprile 1986, e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni :

      — per la regione Abruzzo, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 5, 8 e 14 ;

      — per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 22 e 24.

      La data del 14 aprile è valida solamente se non insorgono focolai nell'insieme delle parti del territorio sopra indicate ;

   d) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° gennaio 1986 e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni :

      — la regione Campania ;

      — per la regione Puglia, il territorio delle unità sanitarie locali nn. 31 e 33 ;

   e) qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° marzo 1986.